

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1783

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAROTTA VINCENZO, COLOMBO RENATO, ZANIBELLI, SCALIA,  
PELLICANI, ARMAROLI, PRINCIPE, NAPOLI**

*Presentata il 29 ottobre 1964*

**Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle province in cui era in vigore il sistema di accertamento presuntivo dei contributi agricoli unificati, si è determinata, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 26 giugno 1962, una situazione assai grave ai fini della imposizione contributiva. Non meno grave è la situazione relativa alla iscrizione dei lavoratori negli elenchi anagrafici.

Venuto meno il precedente sistema, l'imposizione non poteva che essere riferita alla quantità di manodopera effettivamente impiegata da ciascuna azienda; è cosa pacifica per altro, che in assenza di qualsiasi sanzione per la mancata denuncia di tale manodopera, l'unica possibilità di realizzare in concreto l'accertamento effettivo risiedeva e risiede nella sussistenza di un antagonismo di interessi tra lavoratore e datore di lavoro.

Con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 322 (la quale, all'articolo 1 prevede il blocco degli elenchi nominativi dei lavoratori sino a tutta l'annata agraria 1964-65), tale antagonismo di interessi è venuto a mancare del tutto, con l'immediato risultato che ogni tentativo per accertare, ai fini della imposizione contributiva, l'effettivo impiego di manodopera, ha dato risultati addirittura scoraggianti: non solo è mancata, quasi ovunque, la collaborazione dei datori di lavoro, ma questi, in diverse zone, hanno addirittura assunto un aperto atteggiamento ostru-

zionistico, per controbattere il quale l'Amministrazione ora è sfornita di mezzi idonei.

Si è potuto in parte rimediare a tale situazione, applicando l'articolo 2 della legge n. 322, il quale consentiva una imposizione a titolo di acconto pari all'80 per cento del contributo accertato per il 1961; con ciò però, si è semplicemente rinviata la soluzione del problema, in quanto, se entro i termini prescrizionali (5 anni), non sarà effettuata l'imposizione definitiva, l'acconto dovrà essere restituito.

D'altra parte, la possibilità di applicare l'acconto è stata limitata nel tempo dalla legge n. 322 (sino all'annata agraria 1963-1964): attualmente, quindi, manca praticamente qualsiasi strumento per poter provvedere, sia pure in via limitata, parziale o provvisoria, al finanziamento della previdenza sociale in agricoltura; a ciò deve aggiungersi che vari agricoltori hanno impugnato la imposizione dell'acconto, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 322; e poiché il Tribunale di Bari e di Reggio Calabria hanno ritenuto fondate tali eccezioni, la questione è ora all'esame della Corte costituzionale con la non impossibile prospettiva, quindi, di dover restituire a brevissima scadenza tutte le somme sin qui riscosse a titolo di acconto.

Questo per quanto si riferisce all'argomento della imposizione contributiva.

Per quanto riguarda poi gli elenchi anagrafici vale ricordare come la citata sentenza della Corte, giudicando incostituzionale il metodo di accertamento in atto, abbia impedito la continuità dell'azione in corso di estendere con decisione della Commissione centrale contributi unificati gradualmente il sistema dell'effettivo impiego alle varie province normalizzando ovunque la situazione e uniformando il sistema su scala nazionale. Quest'opera procedeva via via che si determinavano le condizioni obiettive e col parere delle organizzazioni sindacali, nella constatazione che la introduzione immediata e contemporanea in tutte le province era obiettivamente impossibile.

Elemento determinante nell'assunzione delle decisioni suddette da parte della Commissione centrale per disciplinare la materia era e rimane lo stabilirsi di un equilibrio nel mercato del lavoro senza il quale non è possibile un funzionamento normale degli uffici di collocamento e l'adozione di una disciplina esatta nell'avviamento al lavoro e di conseguenza nella compilazione degli elenchi. La congiuntura economica ha aggravato alcuni aspetti del problema occupazionale che sembrava trovassero in precedenza normale risoluzione. Il rientro di unità lavorative o, quanto meno il minor esodo ha ritardato la normalizzazione attesa e quindi ha contribuito a suggerire l'opportunità di una proroga della annate mentre è auspicabile che una nuova validità degli elenchi anagrafici per alcune discipline aggiornata regoli definitivamente la materia. Circa i compiti delle Commissioni su cui si discute, una recente circolare ministeriale ha risolto alcuni problemi aperti così che la formazione degli elenchi, la cancellazione o la iscrizione di alcuni lavoratori negli stessi può trovare in questo prossimo venturo una soddisfacente risoluzione. Questa è la ragione dell'articolo 1 della proposta attuale.

Per quanto attiene alla imposizione contributiva, per le ragioni sopra esposte, appare l'utilità di prorogare le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 322, una ulteriore proroga della validità degli elenchi dei lavoratori postula, come esigenze indiscutibile ed inderogabile, la emanazione di precise norme che costringano i datori di lavoro a permettere l'accertamento, ai fini dell'imposizione contributiva, della manodopera da essi effettivamente impiegata nel corso di ciascuna annata agraria.

A tal fine si è previsto all'articolo 2 dello schema di proposta di legge, un obbligo di

denuncia che se, per ovvie ragioni, potrà essere, per il passato, globale, dovrà essere, per l'avvenire analitica, al fine di offrire concrete possibilità di controllo.

Detto obbligo è stato sanzionato dall'articolo 3, con disposizioni penali mutate — salvo gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità della materia trattata — dalla legge 4 aprile 1962, n. 218, concernente il riordinamento dell'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti (articolo 23).

L'introduzione nelle sole province dell'Italia meridionale di sanzioni penali in caso di omessa ed inesatta denuncia della manodopera effettivamente impiegata, avrebbe, per altro, posto delicate questioni di costituzionalità, in rapporto al principio della eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione: si sarebbe verificato infatti, il caso che uno stesso fatto (omessa od errata denuncia) sarebbe stato punibile o meno a seconda che fosse stato commesso nell'Italia meridionale od in quella centro-settentrionale.

Ad evitare prevedibili eccezioni, oltre che per ovvie ragioni di equità, l'articolo 4 dello schema di proposta di legge prevede l'estensione alle province in cui il sistema di accertamento effettivo era già in vigore antecedentemente al 26 giugno 1962 delle sanzioni previste dall'articolo 3.

L'articolo 5, infine, attribuisce agli Ispettorati del lavoro la vigilanza per l'applicazione della legge.

Quanto proposto con le brevi motivazioni qui contenute assume chiaramente un carattere di provvisorietà per quanto riguarda la validità degli elenchi.

La materia ha da essere disciplinata convenientemente *ex novo* ed in modo definitivo uniformando la disciplina, mettendo ogni provincia in identiche condizioni, e regolandola nel contesto generale che riguarda la materia assicurativa e previdenziale.

Il presupposto per cui i lavoratori agricoli possano beneficiare delle prestazioni mutualistiche e previdenziali nella misura e nei modi previsti dagli operai degli altri settori produttivi sta nella normale compilazione di elenchi che facciano riferimento alla effettiva prestazione. Per questo la materia pretende un intervento definitivo che per essere concreto e realizzabile deve collocarsi in una realtà sociale di maggiore tranquillità nella quale sia meglio ordinato e definito il problema del mercato della manodopera in ogni provincia d'Italia. Con queste argomentazioni proponiamo la presente proposta di legge all'approvazione del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67.

### ART. 2.

Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti nelle province nelle quali, sino al 26 giugno 1962 era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti, a decorrere dall'anno agrario 1964-65 e sino alla fine dell'anno agrario 1966-67 a presentare:

a) denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalità di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate;

b) denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo è stato concesso, indicante le esatte generalità di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;

c) denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso, indicante le esatte generalità di ciascuno.

Le denunce di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio:

— entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali;

— entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno agrario, se si riferiscono a compartecipanti familiari od a piccoli coloni;

— entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni.

Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o comunque non ri-

scossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle province indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate da braccianti e compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonché denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

#### ART. 3.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, indebito vantaggio ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Qualora sia dovuta la somma aggiuntiva di cui al secondo comma, la Commissione può anche ridurre l'importo di essa.

La deliberazione della Commissione è notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento degli importi determinati ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo; se il pagamento non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

#### ART. 4.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera

agricola in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 59, omettano o rifiutino le dichiarazioni stesse o le rilascino non veritiere.

ART. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, può avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.